SENTENZA N.232/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74861** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 17.11.2025, ad istanza di **(omissis)**, (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele Napolillo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avellino alla via Due Principati n. 161 (pec emanuele.napolillo@avvocatiavellinopec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania,

in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

FATTO

L'odierna ricorrente si è rivolta a questa Corte per ottenere che fosse accertato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità secondo il regime del cumulo ex art. 1, comma 239, l .n. 228/2012 a decorrere dalla data del 15.2.2023, di decorrenza del trattamento pensionistico, con inclusione nel calcolo della pensione dei contributi versati nell'AGO e nella gestione separata, con condanna dell'INPS all'adeguamento del rateo pensionistico e al pagamento delle differenze economiche spettanti.

La ricorrente ha al riguardo premesso:

- di essere stata dipendente pubblico dal 1.7.1987 con iscrizione previdenziale presso la CPDEL;

- di avere lavorato a decorrere dal 1.10.2019 alle dipendenze della Regione Campania;

- di avere presentato in data 15.3.2022 istanza di visita collegiale per l'accertamento del proprio stato di inidoneità a proficuo lavoro ex art. 7 lett. a) l. n. 379/1955;

- di essere stata dichiarata inabile permanente al servizio ed al proficuo lavoro e di essere cessata dal servizio a decorrere dal 14.2.2023;

- di avere presentato in data 17.2.2023 domanda di pensione di inabilità ex art.42 d.p.r. n. 1092/1973, che veniva accolta con liquidazione della pensione IOCPDEL n. 20001265 con decorrenza 15.2.2023;

- che dall'esame del provvedimento di liquidazione aveva rilevato che l'INPS non aveva tenuto conto della contribuzione versata durante i periodi di lavoro svolti alle dipendenze delle seguenti società pubbliche: Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. unipersonale – SAMTE S.r.l. dall'01.02.2013 al 13.05.2018; ASIA Benevento S.p.a. dal 14.05.2018 al 30.09.2018; i contributi versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ammonterebbero a complessive 349 settimane (pari a 6 anni, 8 mesi e 2 settimane);

- che l'INPS non aveva tenuto conto neppure dei contributi versati nella gestione separata per l'attività svolta in favore della società Calore Irpino per 4 mesi nell'anno 2005;

- che, essendo titolare di pensione d'inabilità, avrebbe avuto diritto ad ottenere d'ufficio la liquidazione della pensione secondo il regime del cumulo, a prescindere dalla presentazione di un'apposita domanda amministrativa;

- che, in applicazione di tale principio, aveva chiesto all'INPS la riliquidazione della pensione ma l'INPS aveva

respinto l'istanza con la motivazione che la liquidazione d'ufficio secondo il regime del cumulo era possibile solo in caso di domanda di pensione d'inabilità ex art. 2 comma 12 l. n. 335/1995.

Secondo la ricorrente tale decisione sarebbe in contrasto con l'art.1, comma 239, l. n.228/2012, come modificato dall'art.1 c.195 l. n. 232/2016, che non conterrebbe tale limitazione, e le cagionerebbe un danno economico che non sarebbe compensato neanche dalla liquidazione della pensione supplementare a partire dal mese di agosto 2025.

La ricorrente sostiene, inoltre, che l'INPS abbia violato i principi di correttezza e buona fede in quanto, nonostante fosse chiaramente riconoscibile l'errore commesso nella presentazione della domanda amministrativa di pensione, l'Istituto non aveva corretto tale errore indicandole la soluzione che le avrebbe consentito di ottenere una liquidazione che tenesse conto anche dei contributi versati nell'AGO e nella gestione separata.

Con memoria del 22.7.2026, si costituiva in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso evidenziando l'insussistenza dei requisiti di legge per l'applicazione del richiesto regime del cumulo.

All'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale, nel riportarsi al contenuto delle proprie difese, ha insistito per il rigetto del ricorso per infondatezza.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe (omissis) si è rivolta a questa Corte per ottenere l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità secondo il regime del cumulo di cui all'art. 1, comma 239, l. n. 228/2012 a partire dal 15.2.2023 - data di decorrenza del trattamento pensionistico -, con inclusione nel calcolo della pensione dei contributi versati nell'AGO e nella gestione separata, con conseguente condanna dell'INPS all'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento e al pagamento delle dovute differenze arretrate.

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 239, l. n. 228/2012 "*…I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,*

n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione".

Con emerge dagli atti di causa, l'odierna ricorrente risultava essere già titolare di pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro - IOCPDEL gestione pubblica - con decorrenza 2/2023, a seguito della presentazione di apposita domanda in data 17.2.2023.

Tale circostanza osta di per sè al riconoscimento dell'invocato diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema del cumulo che, notoriamente, postula che il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico.

Diversamente, parte ricorrente avrebbe potuto chiedere la liquidazione della pensione secondo il sistema del cumulo al momento di presentazione della domanda di pensione in data 17.2.2023 o comunque prima che intervenisse il provvedimento di accoglimento di tale domanda.

Peraltro, di tale facoltà parte ricorrente risultava pienamente edotta nel momento in cui affermava che la mancata presentazione della domanda di liquidazione della pensione con il sistema del cumulo fosse

imputabile esclusivamente ad un errore del patronato intermediario (non fornendo tuttavia al riguardo alcuna specifica dimostrazione).

È pertanto di tutta evidenza come all'epoca dei fatti:

1) parte ricorrente abbia omesso di presentare, per scelta o per errore comunque ad essa imputabile, una apposita domanda diretta ad ottenere la liquidazione della pensione in cumulo;

2) l'INPS abbia legittimamente liquidato in suo favore il richiesto trattamento pensionistico in senso conforme alla volontà della ricorrente - istante, considerando unicamente i contributi versati nella gestione pubblica, non potendo esercitare alcun potere officioso di modifica del contenuto della domanda di pensione di inabilità presentata da parte ricorrente.

Del resto, la liquidazione d'ufficio della pensione in regime di cumulo da parte dall'INPS è prevista esclusivamente nell'ipotesi in cui in favore dell'assicurato venga liquidata la pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.

D'altronde, con riferimento alla gestione dei dipendenti pubblici sono previsti due distinti trattamenti pensionistici di inabilità:

a) l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro che postula la previa presentazione di specifica istanza ad

opera dell'interessato (art. 13 l. n. 274/91; art. 42 d.p.r. n. 1092/1973; d.p.r. n. 171/2011) e che richiede per poter beneficiare di tale prestazione il possesso sia del requisito sanitario che del requisito dell'anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni;

b) l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, da liquidarsi d'ufficio che richiede, ai fini della attribuzione del relativo trattamento, oltre al requisito sanitario, il possesso del requisito dell'anzianità contributiva di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del suddetto trattamento.

Al riguardo, l'art. 1, comma 240, l. n. 228/2012 espressamente recita: "*Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni*".

L'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 dispone, poi, l'equiparazione tra il requisito contributivo della pensione di inabilità ex l. n. 222/1984 e quello della pensione d'inabilità dei dipendenti pubblici.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, parte ricorrente è cessata dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, di tal ché l'istituto del cumulo non risulta applicabile d'ufficio ma poteva essere richiesto unicamente dall'assicurata (omissis) attraverso la presentazione di una tempestiva domanda di liquidazione della pensione secondo tale regime – domanda che non risulta presentata - sicché legittimamente l'INPS ha liquidato la pensione di inabilità tenendo conto dei soli contributi versati nella gestione pubblica mentre quelli versati nella gestione privata hanno dato origine nel mese di agosto 2025 ad una distinta pensione.

Né l'ordinamento consente di rinunciare ad una pensione già in godimento per usufruire, in sua vece, di una differente pensione, risultando ciò precluso dal generale ed indisponibile principio di irrinunciabilità della pensione di inabilità sia nella gestione pubblica che in quella privata.

Per tutte le ragioni illustrate, il proposto ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nella persona del Giudice unico dott. Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida nel complessivo ammontare di euro 400,00.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.09.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale